



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio VI DGISAN - Igiene delle tecnologie alimentari
Viale Giorgio Ribatta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGISAN

0038403-P-19/11/2012

Y.4.c.c.8.7/2



113579478

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome
Loro sedi

USMAF
Loro sedi

Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Istituti Zooprofilattici
Sperimentali
Loro sedi

Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute
Piazza Marconi 25
00144 Roma

A Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

A Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

A Federdistribuzione
Via Albricci 8
20122 Milano

Ufficio II DSVETOC

Uffici VII e VIII DGSAF

Uffici II, III, IV, V, VIII DGISAN

Oggetto: Disposizioni comunitarie riguardanti l'additivo alimentare E964
poliglicitolo.

In data 8 novembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
serie L 310 due provvedimenti riguardanti un nuovo edulcorante: "Sciroppo di poliglicitolo"
con numero di riferimento europeo E964.

1

Tali provvedimenti, di seguito indicati, ne regolamentano sia l'impiego negli alimenti sia le relative caratteristiche o requisiti di purezza :

1. **Regolamento UE n.1049/2012** della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di sciroppo di poliglicolitolo in varie categorie di alimenti.
2. **Regolamento UE n.1050/2012** della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n.231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicolitolo.


Entrambi i provvedimenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione per cui a partire dal prossimo 29 novembre c.a. saranno applicabili.

A seguito di ciò nelle sole categorie di alimenti ed ai livelli indicati nell'allegato del regolamento UE n.1049/2012 sarà consentito l'impiego dell'edulcorante "Sciroppo di poliglicolitolo" che dovrà rispondere ai requisiti di purezza fissati nel regolamento UE n.1050/2012.

Pertanto si invitano codeste Amministrazioni e Associazioni ad applicare e a dare la massima diffusione alla presente nota rispettivamente alle autorità territorialmente responsabili del controllo ufficiale degli alimenti e agli operatori del settore alimentare.

Si ringrazia della collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Barrelo)



REGOLAMENTO (UE) N. 1050/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicitolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 ⁽³⁾ della Commissione stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha espresso il suo parere in merito alla sicurezza dello sciroppo di poliglicitolo in funzione delle specifiche proposte dal richiedente il 24 novembre 2009 come additivo alimentare ⁽⁴⁾. Tale additivo alimentare è stato successivamente autorizzato in rapporto a usi specifici o a esso è stato assegnato il numero E 964 dal regolamento (UE) n. 1049/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio riguardo all'uso di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti ⁽⁵⁾. Occorre pertanto adottare specifiche per questo additivo alimentare.

- (3) È necessario tenere conto delle specifiche e delle tecniche analitiche per gli additivi come proposte dal Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti; Parere scientifico sull'uso dello sciroppo di poliglicitolo come additivo alimentare su richiesta della Commissione europea. The EFSA Journal 2009; 7(12):1413.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 41.

ALLEGATO

All'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente relativa all'E 964 è inserita dopo la voce relativa all'E 962:

E 964 SCIROPPO DI POLIGLICITOLO

Sinonimi	Idrolizzato di amido idrogenato, sciroppo di glucosio idrogenato e poliglicitolo.
Definizione	Una miscela consistente principalmente di maltitolo e sorbitolo, con quantità minori di oligo- e polisaccaridi idrogenati e maltotriitolo. Si produce con l'idrogenazione catalitica di una miscela di idrolizzati di amido costituiti da polimeri di glucosio e maltosio e polimeri del glucosio a catena più lunga, simile al processo di idrogenazione catalitica utilizzato per la fabbricazione dello sciroppo di maltitolo. Ne risulta uno sciroppo dissalato a causa dello scambio ionico e concentrato al livello desiderato.
EINECS	
Denominazione chimica	Sorbitolo: D-glicitolo Maltitolo: (α)-D-glucopiranosil-1,4-D-glicitolo
Formula chimica	Sorbitolo: $C_6H_{14}O_6$ Maltitolo: $C_{12}H_{24}O_{11}$
Peso molecolare	Sorbitolo: 182,2 Maltitolo: 344,3
Tenore	Tenore non inferiore al 99 % di zuccheri idrogenati totali su base anidra, non meno del 50 % di poliooli di più elevato peso molecolare, non più del 50 % di maltitolo e non più del 20 % di sorbitolo su base anidra.
Descrizione	Liquido limpido e viscoso incolore e inodore.
Identificazione	
Solubilità	Molto solubile in acqua e poco solubile in etanolo
Saggi del maltitolo	Positivo
Saggi del sorbitolo	A 5 g del campione aggiungere 7 ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di acido cloridrico. Mescolare e agitare con un agitatore meccanico fino all'apparizione di cristalli. Filtrare i cristalli e disciogliere in 20 ml di acqua bollente contenente 1 g di bicarbonato di sodio. Filtrare i cristalli, lavare con 5 ml di una miscela acqua/metanolo (1/2) e asciugare all'aria. I cristalli di monobenzilidene derivati dal sorbitolo così ottenuti fondono fra 173 e 179 °C.
Purezza	
Contenuto d'acqua	Non più del 51 % (metodo di Karl Fischer)
Cloruri	Non più di 70 mg/kg
Solfati	Non più di 100 mg/kg
Zuccheri riducenti	Non più dello 0,3 %
Nichel	Non più di 2 mg/kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg

REGOLAMENTO (UE) N. 1049/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2012

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.
- (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008 la procedura di aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata tanto su iniziativa della Commissione quanto a seguito di una domanda.
- (4) Una domanda di autorizzazione per l'impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti è stata presentata e messa a disposizione degli Stati membri.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dello sciroppo di poliglicitolo se usato come additivo alimentare ⁽³⁾. L'Autorità ritiene che i dati chimici e tossicologici disponibili per lo sciroppo di poliglicitolo non siano sufficienti per stabilire una dose giornaliera ammissibile. Essa conclude tuttavia che in base ai dati disponibili non vi sono indicazioni che evidenzino un pericolo per gli impieghi proposti e i livelli di utilizzo.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ EFSA Journal 2009; 7(12):1413.

(6) Esiste la necessità tecnologica di utilizzare lo sciroppo di poliglicitolo come polliolo alternativo per gli altri pollioli già autorizzati. Lo sciroppo di poliglicitolo è meno dolce e fornisce maggiore massa, opacità, capacità legante e stabilità in prodotti a basso valore energetico o senza zucchero. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di sciroppo di poliglicitolo nelle categorie di alimenti per cui è stato richiesto e assegnare il numero E 964 a tale additivo alimentare.

(7) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari ⁽⁴⁾, l'allegato II che istituisce l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1^o giugno 2013. Al fine di autorizzare l'uso dello sciroppo di poliglicitolo nelle categorie alimentari interessate prima di tale data, occorre fissare per tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) Nel punto 2 della parte B, dopo la voce E 962 è inserita la seguente voce E 964:

E 964	Sciropo di poliglictolo
-------	-------------------------

2) Nella parte E, le seguenti voci relative a E 964 sono inserite in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui si riferiscono:

03.	Gelati				Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
E 964	Sciropo di poliglictolo	200 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	
04.2.5.1	Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE				
E 964	Sciropo di poliglictolo	500 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
04.2.5.2	Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE				
E 964	Sciropo di poliglictolo	500 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
04.2.5.3	Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi				
E 964	Sciropo di poliglictolo	500 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
05.1	Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE				
E 964	Sciropo di poliglictolo	200 000		Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
05.2	Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito				
E 964	Sciropo di poliglictolo	200 000		Solo prodotti a base di cacao a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
E 964	Sciropo di poliglictolo	600 000		Solo prodotti di confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012

E 964	Sciropo di poliglicitolo	800 000	Solo dolcificanti morbidi senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
	Sciropo di poliglicitolo	990 000	Solo dolcificanti duri senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
05.3 Gomme da masticare (chewing-gum)				
E 964	Sciropo di poliglicitolo	200 000	Solo senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
06.1 Cereali da colazione				
E 964	Sciropo di poliglicitolo	200 000	Solo prodotti a base di cereali o cereali da colazione, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
07.2 Prodotti da forno fini				
E 964	Sciropo di poliglicitolo	300 000	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012
14. Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4				
E 964	Sciropo di poliglicitolo	300 000	Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti	Periodo di applicazione: Dal 29 novembre 2012